DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 136/2007

del 26 ottobre 2007

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 99/2007 del 28 settembre 2007 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/322/CE della Commissione, del 12 maggio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1 ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/324/CE della Commissione, del 12 maggio 2003, concernente una deroga al divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente agli animali da pelliccia a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/407/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, recante norme sanitarie e di certificazione transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'importazione di gelatina fotografica da alcuni paesi terzi ([4]), rettificata dalla GU L 208 del 10.6.2004, pag. 9.

(5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/434/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che adegua, per tener conto dell'adesione dell'Estonia, la decisione 2003/324/CE concernente una deroga al divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente agli animali da pelliccia a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]); rettifica nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 43.

(6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/455/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che adegua la decisione 2003/322/CE recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 relativo all'alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1, in ragione dell'adesione di Cipro ([6]); rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 31.

(7) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 79/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, che attua il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente all'uso del latte, dei prodotti a base di latte e dei sottoprodotti del latte, definiti come materiali di categoria 3 nello stesso regolamento ([7]).

(8) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione, dell'11 marzo 2005, recante modifica dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importazione dal Giappone di taluni sottoprodotti di origine animale destinati a fini tecnici ([8]).

([1]) GU L 47 del 21.2.2008, pag. 10.
([2]) GU L 117 del 13.5.2003, pag. 32.
([3]) GU L 117 del 13.5.2003, pag. 37.
([4]) GU L 151 del 30.4.2004, pag. 11.
([5]) GU L 154 del 30.4.2004, pag. 54.
([6]) GU L 156 del 30.4.2004, pag. 41.
([7]) GU L 16 del 20.1.2005, pag. 46.
([8]) GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10.

(9) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/830/CE della Commissione, del 25 novembre 2005, che modifica la decisione 2003/322/CE relativa all'alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1 ([1]).

(10) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 181/2006 della Commissione, del 1º febbraio 2006, che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 per quanto riguarda i concimi organici e i fertilizzanti diversi dallo stallatico e che modifica tale regolamento ([2]).

(11) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 197/2006 della Commissione, del 3 febbraio 2006, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative alla raccolta, al trasporto, al trattamento, all'utilizzo e all'eliminazione di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano ([3]).

(12) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006, che modifica gli allegati VI e VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme di trasformazione relative agli impianti di produzione di biogas e di compostaggio e i requisiti applicabili allo stallatico ([4]).

(13) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/311/CE della Commissione, del 21 aprile 2006, che modifica la decisione 2004/407/CE per quanto concerne le importazioni di gelatina fotografica ([5]).

(14) La presente decisione non si applica al Liechtenstein.

(15) La presente decisione si applica all'Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I, per i settori che non si applicavano all'Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 79/2005, (CE) n. 416/2005, (CE) n. 181/2006, (CE) n. 197/2006 e (CE) n. 208/2006 e delle decisioni 2003/322/CE, 2003/324/CE, 2004/407/CE (rettifica nella GU L 208 del 10.6.2004, pag. 9, 2004/434/CE, rettificata dalla GU L 189 del 27.5.2004, pag. 43), 2004/455/CE (rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 31), 2005/830/CE e 2006/311/CE, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2007, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche (*) previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007.

([1]) GU L 311 del 26.11.2005, pag. 40.
([2]) GU L 29 del 2.2.2006, pag. 31.
([3]) GU L 32 del 4.2.2006, pag. 13.
([4]) GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 25.
([5]) GU L 115 del 28.4.2006, pag. 40.
(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

ALLEGATO

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1) nel punto 9b [regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 vengono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32005 R 0416**: regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione, dell'11 marzo 2005 (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10),

— **32006 R 0181**: regolamento (CE) n. 181/2006 della Commissione, del 1º febbraio 2006 (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 31),

— **32006 R 0208**: regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006 (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 25).»;

2) nel punto 41 [regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione] della parte 7.2 viene inserito il testo seguente:

«42. **32004 D 0407**: decisione 2004/407/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, recante norme sanitarie e di certificazione transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'importazione di gelatina fotografica da alcuni paesi terzi (GU L 151 del 30.4.2004, pag. 11), rettificata dalla GU L 208 del 10.6.2004, pag. 9, modificata da:

— **32006 D 0311**: decisione 2006/311/CE della Commissione del 21 aprile 2006, GU L 115 del 28.4.2006, pag. 40.

43. **32005 R 0079**: regolamento (CE) n. 79/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, che attua il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente all'uso del latte, dei prodotti a base di latte e dei sottoprodotti del latte, definiti come materiali di categoria 3 nello stesso regolamento (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 46).

44. **32006 R 0181**: regolamento (CE) n. 181/2006 della Commissione, del 1º febbraio 2006, che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 per quanto riguarda i concimi organici e i fertilizzanti diversi dallo stallatico e che modifica tale regolamento (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 31).

45. **32006 R 0197**: regolamento (CE) n. 197/2006 della Commissione, del 3 febbraio 2006, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative alla raccolta, al trasporto, al trattamento, all'utilizzo e all'eliminazione di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano (GU L 32 del 4.2.2006, pag. 13).»;

3) nella parte 7.2, sotto il titolo «*ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO*», dopo il punto 41 (decisione 2005/598/CE della Commissione) viene inserito il testo seguente:

«Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

42. **32003 D 0322**: decisione 2003/322/CE della Commissione, del 12 maggio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1 (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 32), modificata da:

— **32004 D 0455**: decisione 2004/455/CE della Commissione, del 29 aprile 2004 (GU L 156 del 30.4.2004, pag. 41); rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 31,

— **32005 D 0830**: decisione 2005/830/CE della Commissione, del 25 novembre 2005, GU L 311 del 26.11.2005, pag. 40.

43. **32003 D 0324**: decisione 2003/324/CE della Commissione, del 12 maggio 2003, concernente una deroga al divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente agli animali da pelliccia a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 37), modificata da:

— **32004 D 0434**: decisione 2004/434/CE della Commissione, del 29 aprile 2004 (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 54); rettifica nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 43.»